



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 47 – 14 FEBBRAIO 2022

Riunione del giorno 07 febbraio 2022

**35.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **Sig. Emilio Ippoliti**
- **Sig. Giuffredi Davide** n.q. di Presidente p.t. della S.S. POLISPORTIVA BAGANZOLA ASD
- **S.S. POLISPORTIVA BAGANZOLA ASD** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente.
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

all'udienza del 07 febbraio 2022 si è riunito per discutere il procedimento aperto a seguito di atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 35.21.22 a carico di:

A) IPPOLITI EMILIO: *per avere, in violazione dei principi informatori di probità e correttezza, ex artt. 13 e 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 67 Regolamento Ruolo Tecnico, 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur., allo scopo di potersi tesserare come dirigente della Polisportiva Baganzola, volutamente alterato i propri dati anagrafici così superando il blocco del sistema informatico che lo avrebbe impedito essendo lo stesso già regolarmente tesserato come arbitro e, pertanto, in evidente situazione di incompatibilità.*

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C, D e J dell'Art. 102 Reg. Giur.

B) GIUFFREDI DAVIDE: *per aver consentito, in violazione dei principi informatori di probità e correttezza, ex artt. 13 e 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur., che il tesserato arbitro Ippoliti Emilio si tesserasse, in condizioni di incompatibilità ed alterando volutamente i propri dati anagrafici, anche come dirigente della Polisportiva Baganzola, così superando il blocco del sistema informatico che lo avrebbe impedito.*



Contestare le aggravanti di cui alle lettere A, C, D e J dell'Art. 102 Reg. Giur.

C) POLISPORTIVA BAGANZOLA: a titolo di responsabilità diretta, ex art. 76, n. 1, Reg. Giur., per i fatti contestati sub A) al proprio presidente e legale rappresentante Giuffredi Davide.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito degli atti di deferimento della Procura Federale, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità videoconferenza, convocando gli incolpati per l'udienza del 07.02.2022.

Sono presenti il Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, e gli incolpati Emilio Ippoliti e Davide Giuffredi.

Preliminarmente, previo consenso delle parti, si procede alla trattazione riunita dei deferimenti.

Il Procuratore illustra gli atti di deferimento concludendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati e per l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Ippoliti Emilio mesi 4 di sospensione da ogni attività federale;

Giuffredi Davide mesi 2 di sospensione da ogni attività federale;

Società Polisportiva Baganzola euro 200,00 di multa.

Il sig. Ippoliti Emilio si riporta alla memoria difensiva di cui alla pec già trasmessa precisando di non aver accesso al sistema telematico di tesseramento e tutt'al più aveva redatto una scheda con i propri dati anagrafici. Pertanto, ribadendo di non aver commesso alcun falso materiale, ovvero di aver predisposto dati alterati della nascita e del sesso ai fini della generazione di un codice fiscale diverso e tale da consentire il superamento del blocco al sistema informatico ed il perfezionamento del tesseramento quale dirigente, conclude chiedendo il suo proscioglimento.

Il sig. Giuffredi Davide precisa che il sig. Ippoliti Emilio non ha direttamente chiesto il tesseramento in quanto il nominativo dello stesso Ippoliti era stato suggerito dall'allenatore della Polisportiva Baganzola. Conclude in ogni caso per la richiesta di proscioglimento nei suoi confronti e della società Polisportiva Baganzola.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale dà lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento trae origine dalla nota della Segreteria Generale Fipav del 14.11.2021 trasmessa alla Procura Federale unitamente all'esposto, in pari data, con relativi allegati del Responsabile Ufficiali di Gara dell'Emilia Romagna con cui si segnalava che il sig. Ippoliti Emilio risultava essersi tesserato sia in qualità di arbitro che in qualità di dirigente della società Polisportiva Baganzola, riuscendo a forzare il blocco al sistema informatico per tale doppio vietato tesseramento inserendo nel modulo di tesseramento quale dirigente dati anagrafici artefatti riguardo alla data di nascita ed al sesso e pertanto generando un codice fiscale diverso.

La Procura Federale provvedeva ad instaurare il procedimento e ad inoltrare in data 24.11.2021 Comunicazione di conclusione delle indagini a Ippoliti Emilio, Giuffredi Davide e società Polisportiva Baganzola contestando quanto segue:

Ippoliti Emilio di aver volutamente alterato i propri dati anagrafici così superando il blocco del sistema informatico che lo avrebbe impedito essendo già regolarmente tesserato come arbitro e, pertanto, in evidente situazione di incompatibilità (violazione dei principi informatori di probità e correttezza, ex artt.13 e 16 Statuto Fipav, art.19 R.A.T., art.67 Regolamento Ruolo Tecnico, artt. 1 e 5 Codice Etico, art.75 Reg. Giur.); Giuffredi Davide di aver consentito che il tesserato arbitro Ippoliti Emilio si tesserasse, in condizioni di incompatibilità ed alterando volutamente i propri dati anagrafici, anche come dirigente della Polisportiva Baganzola, così superando il blocco del sistema informatico che lo avrebbe impedito (violazione dei principi informatori di probità e correttezza, ex artt.13 e 16 Statuto Fipav, art.19 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, art.74 Reg. Giur.);

Polisportiva Baganzola a titolo di responsabilità diretta, ex art.76 n.1 Reg. Giur., per i fatti contestati al proprio presidente e legale rappresentante Giuffredi Davide.

A seguito della Comunicazione di conclusione delle indagini il sig. Ippoliti Emilio inviava in data 24.11.2021 memoria difensiva contestando di aver effettuato alcun falso materiale ovvero di aver provveduto alla contraffazione dei suoi dati anagrafici.

Parimenti il sig. Giuffredi Davide, anche per conto della società rappresentata Polisportiva Baganzola, inviava in data 01.12.2021 memoria difensiva con la quale dichiarava che non poteva negare che, in sede di tesseramento del sig. Ippoliti Emilio come dirigente non avesse posto la dovuta attenzione nella verifica del codice fiscale ma



che lo stesso errore era presente nel tesseramento da segnapunti caricato dal Comitato Provinciale di Parma all'epoca dell'abilitazione di Ippoliti Emilio, avvenuta prima che approdasse nella società Polisportiva Baganzola e che nessuno se ne era accorto.

Concludeva, pertanto, affermando che nelle sue azioni non vi era stata alcuna intenzione di voler alterare i dati del sig. Ippoliti Emilio per poterlo tesserare come dirigente/segnapunti ed auspicava una giusta valutazione di quanto successo ad un mero errore di verifica di congruità dei dati.

La Procura Federale, preso atto delle argomentazioni difensive degli indagati, riteneva in ogni caso provata la loro responsabilità e con separati atti, in pari data 16.12.2021, deferiva gli indagati dinanzi a questo Tribunale, il quale, per l'effetto, fissava per la discussione di entrambi i deferimenti per l'udienza del 07.02.2022, da tenersi in modalità videoconferenza per il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

Le incolpazioni a carico dei deferiti si basano sulla commissione del falso materiale ovvero l'aver inserito dati anagrafici alterati (nascita e sesso) ai fini della generazione di un codice fiscale diverso da quello originale del sig. Ippoliti Emilio e tale da consentire il superamento del blocco al sistema informatico ed il tesseramento quale dirigente della società Polisportiva Baganzola dello stesso Ippoliti Emilio tesserato quale arbitro.

Orbene così come appurato dall'esame degli atti ma ancor di più dalle dichiarazioni rese dall'indagato Giuffredi Davide, il sig. Ippoliti Emilio non risulta aver svolto alcuna attività concretizzante il falso materiale ad egli contestato.

Il presidente Giuffredi Davide ha affermato, confermando le dichiarazioni rese a propria discolpa da Ippoliti Emilio, che il nominativo era stato suggerito dall'allenatore della Polisportiva Baganzola senza che lo stesso Ippoliti avesse chiesto il tesseramento.

Non vi è pertanto prova dell'avvenuta commissione del falso materiale da parte di Ippoliti Emilio e di cui agli atti di incolpazione contestati. Da tutto ciò ne consegue che nei confronti di Ippoliti Emilio si deve provvedere per il non luogo a procedere.

Per quanto riguarda il presidente Giuffredi Davide, le incolpazioni allo stesso contestate ovvero l'avvenuto tesseramento, quale dirigente per la società Polisportiva Baganzola, in condizioni di incompatibilità del sig. Ippoliti Emilio, risultano provate, a prescindere dalla buona fede ovvero l'aver fatto affidamento su dati esistenti e sui quali nessuna verifica o controllo erano stati effettuati. Il mancato controllo, facendo affidamento su dati già



esistenti, può avere rilievo ai fini di una attenuante della sanzione, nonché del venir meno delle aggravanti contestate di cui lettere A, C, D e J dell'Art. 102 Reg. Giur., ma non di scriminante, in quanto era onere e cura della società appurarsi dei dati anagrafici esatti dello stesso Ippoliti Emilio. Ne consegue, altresì, che per la condotta colpevole del proprio presidente e legale rappresentante la società Polisportiva Baganzola deve essere sanzionata a titolo di responsabilità diretta, ex art. 76, n. 1, Reg. Giur..

PQM

delibera non doversi procedere nei confronti di Ippoliti Emilio, di infliggere la sanzione di mesi 1 di sospensione da ogni attività federale a Giuffredì Davide e la sanzione di euro 100,00 di multa alla società Polisportiva Baganzola.

Roma, 10 febbraio 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 febbraio 2022